

IL RUOLO DELL'AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prof. Avv. Amalia Falcone

Ancona 7 maggio 2016

IL RUOLO DELL'AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI INNANZI IL COLLEGIO DI GARANZIA

Sono molto onorata di partecipare a questo convegno sullo specifico tema del ruolo dell'avvocato nei procedimenti di giustizia sportiva sia perché ho avuto occasione, assistendo ai precedenti interventi di Illustri Relatori, di comprendere ancora più a fondo i meccanismi sistemici del complesso "impianto" della giustizia sportiva sia di maturare, ancora più incisivamente, la convinzione di quanto sia necessario ed indispensabile conoscere quali siano, oggi, le opportunità attribuite all'Avvocato nell'ambito del nuovo sistema di giustizia sportiva nazionale nonché presso gli organi specializzati di diritto sportivo.

Ringrazio quindi, ed innanzitutto, il CONI, Comitato Regionale delle Marche, la Scuola Regionale dello Sport delle Marche in collaborazione con l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport ed il centro studi Sports Law and Policy Centre che hanno organizzato il presente incontro favorendo questo importante percorso di crescita che certamente favorisce un dibattito vivace non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti i presenti in sala.

Ringrazio con stima ed affetto la Professoressa Avv. Barbara Agostinis che mi ha invitata dandomi, come sempre in queste occasioni, l'opportunità ed il piacere di trovare il giusto tempo per pensare e riflettere su tematiche che necessitano di approfondimenti condivisi.

Cio detto è importante a questo punto sottolineare che la vera innovazione che la riforma ha comportato è quella che mi vede in questa Sede come relatore ovvero l'istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport.

Più esattamente a far data dal 1° luglio 2014, con Deliberazione n. 1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014 è entrato in vigore il Codice della Giustizia Sportiva in parte riformato con Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16-12-2015 che istituisce il Collegio di Garanzia dello Sport in luogo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (Alta Corte) e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS)¹.

Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Le controversie non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale, la cui decisione è pubblicata fino al 30 giugno 2014, sono devolute comunque al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Alta Corte o di Organo arbitrale, secondo le rispettive disposizioni previgenti. Le relative istanze o ricorsi devono, pertanto, essere inviate alla Segreteria dell'Alta Corte o alla Segreteria del TNAS che fungeranno, secondo le rispettive competenze, da Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.

Si precisa che l'Alta Corte e il TNAS continueranno ad operare secondo le procedure oggi vigenti per le controversie dinanzi loro già incardinate.

I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano in ogni caso a svolgersi in base alle norme previgenti, fino al recepimento delle nuove norme di giustizia nei rispettivi statuti e regolamenti, i quali entreranno in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, di cui verrà data notizia attraverso apposita pubblicazione sul sito istituzionale del CONI e di ciascuna Federazione interessata.

¹ In calce il testo delle norme relative al Collegio di Garanzia del CONI.

Prima di esaminare il procedimento innanzi al Collegio da cui il ruolo dell'avvocato impegnato in detto giudizio è opportuno richiamare le norme generali ed i principi del processo sportivo che di seguito si richiamano ed il REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.

**

Quanto ai principi generali , l'art. **1 - Ambito di applicazione del Codice**, stabilisce che il Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate. Il Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.

Da sottolineare il 3° comma secondo cui **“Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”**.

Ricordiamo che il Codice non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Con riferimento invece all'**Art. 2 - Principi del processo sportivo**, si ribadisce che tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Sempre in linea di principio il 4° comma indica che la decisione del giudice è motivata e pubblica.

Inoltre il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

In via generale è dato rinvenire che per quanto non disciplinato dal Codice di GS , gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo.

Con successivo REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT sono state istituite le sezioni che compongono il Collegio. E' opportuno conoscere la composizione del Collegio per poter poi arrivare al procedimento innanzi alle sezioni.

Nel Regolamento è stabilito che in applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia dispone, con provvedimento, l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della Sezione giudicante competente o delle Sezioni unite.

La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva ed è così definita:

- a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi su questioni tecnico sportive;
- b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi su questioni disciplinari;
- c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi su questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
- d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi su questioni meramente patrimoniali.

Qualora un presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite.

A fianco alle sezioni di cui sopra il Codice individua una V Sezione di competenza consultiva che si compone del Presidente di sezione e di 20 componenti, di cui 10

afferenti alla sezione consultiva generale e 10 afferenti alla sezione consultiva speciale. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo. **La sezione consultiva generale esprime i pareri relativi agli schemi di atti normativi richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni nonché decide sulle istanze di ricusazione di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.** La sezione consultiva speciale esprime i pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario Generale del Coni che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.

Altro importante elemento di novità proprio con riferimento al tema in questione è la istituzione dell'UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO di cui all'art. 4 del Regolamento, **istituito presso il Coni.**

Detto Ufficio del gratuito patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'albo del gratuito patrocinio del Coni. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;
- b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente del Collegio di Garanzia. Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha facoltà di nominare un difensore scelto nell'albo del gratuito patrocinio di cui al comma 2 del presente articolo, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.

**

Veniamo ora al ruolo degli avvocati nei procedimenti innanzi al Collegio meglio indicati negli artt. 58 e ss. CGS. Anche in questi giudizi la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.

Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport è molto breve in quanto viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all'udienza. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di 30 giorni.

Le modalità processuali di parte ricorrente e parte intimata sono indicate negli art. 59 e 60 ai quali ci riportiamo. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza ma il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.

Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni. (art. 61). In base all'art. 62, se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 *bis*, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di

fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

**

Conclusioni

Premesso quanto sopra descritto in merito alla introduzione del Collegio di garanzia è di tutta evidenza che il ruolo dell'avvocato, rispetto a precedenti posizioni processuali, non viene sostanzialmente modificato.

Le attività giudiziali di difesa sono le medesime che ogni avvocato svolge o svolgerebbe indipendentemente dall'ordinamento anche se con tempi diversi e certamente con raggiungimento di risultati in tempi brevi.

Deve cambiare non il ruolo dell'avvocato ma la capacità dell'avvocato di essere pronto a recepire ogni esigenza del mondo sportivo. Deve essere protagonista e dare impulso a cambiamenti nel panorama calcistico italiano ed ancor più in quello internazionale. Oggi gli avvocati sono chiamati a dare consulenze a 360 gradi su varie questioni che coinvolgono gli atleti ma anche le società. Molti colleghi si occupano solo di questioni prettamente di diritto ed assistono calciatori e società nelle vertenze economiche, sanzionatorie nei confronti degli organi di giustizia sportiva. Devono conoscere le problematiche esistenti ed adoperarsi per trovare una soluzione. Gli avvocati, spesso anche arbitri, aggiungerei italiani, sono quelli più apprezzati per la propria capacità di sintesi e di valutazione ma spesso si limitano a rimanere nel proprio "ruolo" di difesa delle parti. E' auspicabile invece che il mondo del calcio inizi ad intendere la figura dell'avvocato come quella di un professionista che garantisce assistenza ad ampio raggio, figura unica in questo ambito, capace di supportare le esigenze degli interessati, calciatori e società, sia da un punto di vista prettamente di diritto, sia dal punto di vista contrattualistico.

TITOLO VI COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 54 - Competenza

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del presente Codice in quanto compatibile.
4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 55 - Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, né di avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con alcuna Federazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidenti e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.

Art. 56 - Organizzazione fondamentale del Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.
2. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:
 - a) questioni tecnico sportive;
 - b) questioni disciplinari;
 - c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
 - d) questioni meramente patrimoniali.
3. Alla Sezione consultiva, oltre all'adozione di pareri su richiesta del Coni e, per suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui al presente codice, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia.
4. È istituito, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti. In caso di astensione o ricusazione o altra causa di indisponibilità di uno dei componenti subentra altro componente della Sezione giudicante alla quale appartiene il soggetto astenuto o ricusato, secondo l'ordine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni.
5. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Le Sezioni unite si pronunciano sulle controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni.

Art. 57 - Sede e compiti dei Presidenti

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il Coni ed è coadiuvato da un segretario designato dal Coni. Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni.
2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport: a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante; b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente; c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza o, in caso di sovraccarico, ad altra sezione, ovvero alle Sezioni unite; d) adotta, nei casi di necessità e urgenza, provvedimenti cautelari, anche senza audizione delle parti.
3. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.
4. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 58 - Disposizioni generali

1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.
2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.
3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all'udienza. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di 30 giorni.

Art. 59 - Instaurazione del giudizio

1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:
 - a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;
 - b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.
3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 *bis*, comma 2, dello Statuto del Coni; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. g) l'indicazione della procura al difensore.
4. Al ricorso sono allegate: a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni; b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.
5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.
6. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità.
7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 60 - Difesa della parte intimata

1. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 59, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci

giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

2. La memoria contiene: a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore; b) l'indicazione della procura al difensore; c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.

3. Alla memoria sono allegate: a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale; b) l'attestazione dell'invio della memoria al ricorrente.

4. Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.

5. Ove sussistano comprovati motivi di urgenza, il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto tempestivamente comunicato alle parti, può disporre la riduzione fino alla metà dei termini previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo.

Art. 61 - Svolgimento delle udienze

1. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza.

2. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.

3. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Art. 62 - Decisioni

1. Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 *bis*, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.

2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.

TITOLO VII REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 63 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva

1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014.
2. In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.
3. Fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.
4. Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro tenuto con le modalità di cui all'art. 53.

5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito. Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni propone al Consiglio Nazionale del Coni l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni. Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.

Art. 65 - Devoluzione delle controversie al Collegio di garanzia dello sport

1. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

2. Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* Statuto del Coni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data.

Art. 66 - Provvedimenti di nomina

1. Qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio la Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni, sentito il Presidente della Federazione.

Art. 67 – Provvedimenti sullo *status* dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport

1. I provvedimenti riguardanti lo *status* dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura generale dello sport sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

